

CONVENZIONE

TRA

FITETREC-ANTE

E

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

TRA

**FITETREC-ANTE**  
**Federazione Italiana Turismo Equestre**  
**e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE**

con sede in Roma – Largo Lauro De Bosis, 15

E

**CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.**

con sede in Milano – Viale Certosa, 222

TRAMITE

**SPORT & SICUREZZA SRL**

con sede in Firenze – Via Uguccione della Faggiola, 7 rosso.

**CONVENZIONE**

Si conviene di stipulare la presente Convenzione allo scopo di fornire, a condizioni di particolare vantaggio, le seguenti coperture assicurative:

- la Responsabilità Civile (RCT/O) di FITETREC-ANTE, dei Maneggi/Circoli affiliati/aggregati alla FITETREC-ANETE;
- la Responsabilità Civile verso Terzi e gli Infortuni a favore dei tesserati alla FITETREC-ANTE.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Assicurato:**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:**

il contratto di assicurazione.

**Contraente:**

FITETREC-ANTE - Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE.

**Cose:**

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Franchigia:**

l'importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo (la franchigia può essere espressa in giorni o in percentuale).

**Indennizzo:**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Infortunio:**

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

**Invalidità Permanente:**

perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parte di questi.

**Polizza:**

il documento che prova l'assicurazione.

**Premio:**

la somma dovuta alla Società.

**Rischio:**

la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto:**

percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**Sinistro:**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:**

La Carige Assicurazioni S.p.A..

# NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE

La presente Convenzione è regolata dalle condizioni che seguono.

## Art. 1 - DICHIARAZIONI

Le Parti dichiarano che:

- il testo della presente Convenzione;
- la Polizza multirischio n. \_\_\_\_\_;

formano unico documento contrattuale redatto in tre esemplari e danno atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente in base a quanto in essi contenuto e negli eventuali documenti di modifica/integrazione concordati dalle parti.

## Art. 2 - DURATA DELLA CONVEZIONE

La durata della presente Convenzione è pattuita in anni 3, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2008 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2011, ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta scritta da inviare tramite lettera raccomandata da una delle Parti con preavviso di almeno 60 giorni.

La scadenza annuale della Convenzione è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

La Società e la Contraente, hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione alle singole scadenze annuali a fare data da quella del 31/12/2011, con preavviso da inviare tramite lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima delle singole scadenze annuali.

L'esercizio della facoltà di recesso dalla Convenzione sarà efficace per tutte le polizze parte della Convenzione stessa.

## Art. 3 - PRECISAZIONI SUL TESSERAMENTO FITETREC-ANTE

I tesserati/affiliati alla FITETREC-ANTE sono così ripartiti:

### **1. TESSERA FEDERALE**

La "Tessera Federale" della Fitetrec-Ante è riservata a tutte le persone fisiche che hanno effettuato il versamento di iscrizione annuale alla Fitetrec-Ante.

I tesserati con la qualifica di Dirigenti, Giudici Ispettori, Delegati Tecnici e Quadri Tecnici, unitamente alla "Tessera Federale" sono titolari del "Libretto Tecnico" rilasciato a cura della Segreteria Nazionale Fitetrec-Ante e riportante una vidimazione annuale con l'indicazione della qualifica.

### **2. TESSERA WEEK-END**

La "Tessera Week-End" della Fitetrec-Ante, è rilasciata alle persone fisiche, non titolari di Tessera Federale, che hanno effettuato il versamento di iscrizione agli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati, in occasione di attività di turismo equestre temporanee.

### **3. CERTIFICATO DI AFFILIZIONE/AGGREGAZIONE**

Il "Certificato di Affiliazione/Aggregazione" della Fitetrec-Ante, è riservato ai Soci Collettivi: Maneggi/Circoli e Punti Sosta, che hanno effettuato il versamento di affiliazione/aggregazione annuale alla Fitetrec-Ante.

## **Art. 4 - OPERATIVITA' DELLA COPERTURA**

### **4.1 TESSERA FEDERALE**

La "Tessera Federale" della Fitetrec-Ante, numerata, datata e vidimata, con l'indicazione dell'annualità sportiva, costituisce diritto all'assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile. Dette tessere sono rilasciate a cura della Segreteria Nazionale Fitetrec-Ante.

La copertura assicurativa per la "Tessera Federale" sarà operante dalle ore 24:00 della data di vidimazione trascritta sulla tessera (data di rilascio), per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il **31/12** dell'annualità sportiva riportata sulla tessera.

Sono comunque in copertura dalle ore 24:00 del 31/12 dell'annualità sportiva riportata sulla tessera, i tesserati che rinnoveranno la "Tessera Federale" entro le ore 24:00 del 15/01 immediatamente successivo.

Le tessere con indicazione dell'annualità sportiva 2008, non costituiscono diritto alla presente assicurazione. Pertanto le garanzie sono applicabili per le tessere riportanti annualità sportiva uguale o superiore al 2009.

Ogni tessera, pena la decadenza della copertura assicurativa, dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- **numero della tessera;**
- **annualità sportiva;**
- **nominativo, data e luogo di nascita dell'Associato;**
- **codice identificativo dell'ente Fitetrec-Ante di appartenenza;**
- **Maneggi/Circolo di appartenenza;**
- **data vidimazione.**

Il nominativo, il numero di tessera e la data di vidimazione, devono risultare inoltre dall'archivio soci tenuto sia dalla Fitetrec-Ante sede nazionale, sia dalla sede periferica che ha provveduto al rilascio.

E' data facoltà al Contraente di associare direttamente, senza il tramite di società sportive. In questo caso il campo previsto nella tessera: "Maneggi/Circolo di appartenenza", verrà compilato con l'indicazione dell'identificativo dell'ente Fitetrec-Ante di appartenenza.

### **4.2 TESSERA WEEK-END**

La "Tessera Week-End" della Fitetrec-Ante, numerata, datata e vidimata, costituisce diritto all'assicurazione Infortuni.

La copertura assicurativa della "Tessera Week-End" opererà a seguito di una comunicazione via fax che gli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all'emissione invieranno alla Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante ai fax n. **06 32650230** o **06 32650231**.

Entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del fax la Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante dovrà inviare copia dello stesso a SPORT & SICUREZZA Srl, Via IV Novembre 40/H, 41100 Modena.

La durata della copertura della "Tessera Week-End" è di 7 giorni: decorre dalla data e ora del fax di comunicazione alla Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante e scade alle ore 24:00 del settimo giorno successivo.

La comunicazione via fax, da parte degli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all'emissione, dovrà indicare i seguenti dati:

- **Maneggio/Circolo emittente;**
- **nominativo, data e luogo di nascita dell'Associato;**
- **numero della tessera;**
- **data di vidimazione (data di emissione);**
- **firma dell'organo emittente.**

#### **4.3 CERTIFICATO DI AFFILIAZIONI/AGGREGAZIONE**

Per i Soci Collettivi il "Certificato di Affiliazione/Aggregazione" alla Fitetrec-Ante, numerato, datato e vidimato, con l'indicazione dell'annualità sportiva, costituisce diritto all'assicurazione di Responsabilità Civile.

La copertura assicurativa per il "Certificato di Affiliazione/Aggregazione", sarà operante dalle ore 24:00 della data di vidimazione trascritta sul certificato (data di rilascio), per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il **31/12** dell'annualità sportiva riportata sulla tessera.

Sono comunque in copertura dalle ore 24:00 del 31/12 dell'annualità sportiva riportata sul certificato, i soci collettivi che rinnoveranno il "Certificato di Affiliazione/Aggregazione" entro le ore 24:00 del 15/01 immediatamente successivo.

I certificati con indicazione dell'annualità sportiva 2008, non costituiscono diritto alla presente assicurazione. Pertanto le garanzie sono applicabili per i certificati riportanti annualità sportiva uguale o superiore al 2009.

Ogni certificato, pena la decadenza della copertura assicurativa, dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- **annualità sportiva;**
- **nominativo e indirizzo del Maneggi/Circolo o Punto Sosta;**
- **organo Fitetrec-Ante di appartenenza;**
- **data di vidimazione (data rilascio).**

Il nominativo e la data di vidimazione, devono risultare inoltre dall'archivio soci tenuto dalla Fitetrec-Ante sede nazionale.

#### **Art. 5 - "GARANZIA INTEGRATIVA"**

La garanzia connessa alla "Tessera Federale" della Fitetrec-Ante, può essere ampliata all'atto dell'acquisto della tessera o nel corso della stagione sportiva, con l'acquisto della "Garanzia Integrativa".

La "Garanzia Integrativa" sarà operante dalle ore 24:00 del giorno in cui la Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante, avrà ricevuto tramite fax ai n. **06 32650230** o **06 32650231**, una comunicazione di emissione della "Garanzia Integrativa", da parte degli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all'emissione, contenente i seguenti dati:

- **organo Fitetrec-Ante o Maneggio/Circolo o Punto Sosta emittente della "Garanzia Integrativa";**
- **nominativo, data e luogo di nascita dell'Associato;**
- **numero della Tessera Federale;**
- **numero del Bollino dell'Integrativa.**

Entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del fax, la Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante dovrà inviare copia del fax ricevuto a SPORT & SICUREZZA Srl, Via Giardini 474/m, 41100 Modena.

All'atto dell'emissione l'organo della Fitetrec-Ante o Maneggio/Circolo o Punto Sosta, applica sulle "Tessera Federale" uno speciale **bollino** numerato denominato "**Integrativa**".

La garanzia previste dalla "Garanzia Integrativa" ha la medesima scadenza della garanzia della "Tessera Federale".

Nel caso in cui il titolare della "Tessera Federale", opti in corso di anno per la "Garanzia Integrativa", dovrà corrispondere l'intero premio annuale, a prescindere dal giorno della sottoscrizione della "Garanzia Integrativa".

La "Garanzia Integrativa" non può essere acquistata del titolare della "Tessera Week-End".

## Art. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O)

### **6.1 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

### **6.2 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38,

cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno n. 222.

Quanto suddetto è operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

### **6.3 ASSICURATI**

Si considerano assicurati:

#### **A) FITETREC-ANTE sede nazionale ed i singoli Comitati regionali**

- Promozione e organizzazione delle attività sportive.

#### **B) Maneggi e Circoli (titolari di "Certificato di Affiliazione/Aggregazione")**

- Gestione e/o proprietà di un maneggio con le annesse scuole di equitazione e custodia dei cavalli di proprietà del maneggio e/o di terzi, compresa la riabilitazione con l'uso del cavallo per disabili e persone delle fasce sociali deboli. La Società rinuncia alla specificazione delle caratteristiche e del numero dei cavalli scuderizzati nel maneggio.
- Organizzazione di manifestazioni equestri tenutesi all'interno delle strutture del Centro Ippico o, in caso di gare in campagna, nei terreni usati dagli organizzatori per lo svolgimento di dette manifestazioni.
- Gestione e/o proprietà di fabbricati ed impianti sportivi, costituenti il comprensorio del Circolo, con annesso eventuale bar, ristorante e Club house. In caso di gestione in proprio a scopi sociali di bar circolistici, la garanzia opera anche per i danni cagionati dai generi somministrati.

#### **C) Punti Sosta (titolari di "Certificato di Affiliazione/Aggregazione")**

- danni a cavalli in transito ospitati nelle apposite strutture.

#### **D) Cavalieri (titolari di "Tessera Federale")**

- Proprietà di cavalli da sella e/o attacco;
- Uso temporaneo di cavalli da sella e/o attacco di proprietà del Circolo Ippico e/o di terzi su strade pubbliche o private, durante il Turismo Equestre, corse, gare, manifestazioni e relativi allenamenti e prove, alle quali è idoneo partecipare con la patente in suo possesso. Sono esclusi i danni subiti dai cavalli e dalle persone che montano o conducono i cavalli ad eccezione dei danni subiti, dai cavalli e dalle persone che montano o conducono i cavalli, durante le manifestazioni organizzate dalla Fitetrec-Ante, come da calendario annuale preventivamente comunicato a SPORT & SICUREZZA Srl, Via Giardini 474/m, 41100 Modena, dalla Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante. In tali casi la denuncia di sinistro dovrà essere confermata con firma di presa visione da parte del responsabile Fitetrec-Ante addetto alla gestione della manifestazione.

#### **E) Quadri Tecnici (titolari di "Tessera Federale" e di "Libretto Tecnico")**

- Svolgimento della relativa professione per tutto quanto abilitato dai brevetti in loro possesso, durante l'istruzione in maneggio e l'accompagnamento degli allievi in

passeggiata a cavallo, nonché durante l'istruzione relativa alla cura ed al governo del cavallo, compresa la riabilitazione con l'uso del cavallo per disabili e persone delle fasce sociali deboli. Il tutto anche se l'animale è di proprietà dell'allievo.

**F) Dirigenti - Delegati Tecnici - Giudici Ispettori** (titolari di "Tessera Federale" e di "Libretto Tecnico")

- Svolgimento degli incarichi richiesti dalla Fitetrec-Ante, sede nazionale e comitati regionali, e previsti nello Statuto e nei Regolamenti Sociali.

**6.4 QUALIFICA DI TERZO**

A parziale modifica delle Condizioni Generali relative alla Responsabilità Civile verso Terzi sono considerati Terzi fra di loro:

- I tesserati;
- Il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

**Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI - INFORTUNI**

**7.1 SOGGETTI ASSICURATI**

Si considerano assicurati i Tesserati della Contraente

**7.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca in occasione di riunioni, incarichi, missioni, gare e allenamenti, partecipazione a concorsi e competizioni ippiche, Turismo Equestre e gare di addestramento, tutte sempre organizzate e disciplinate sotto l'egida della Fitetrec-Ante.

Per i titolari di "Tesserata Federale e di "Libretto Tecnico" (Dirigenti, Giudici Ispettori, Delegati Tecnici e Quadri Tecnici), l'assicurazione vale per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività della Fitetrec-Ante e/o dell'attività professionale svolta, per conto della Fitetrec-Ante in relazione alla specifica qualifica dell'Assicurato, compreso il rischio *in itinere* con mezzi propri o come trasportati soltanto durante i trasferimenti autorizzati dalla Fitetrec-Ante sede nazionale e comitati regionali,.

**Art. 8 - DENUNCIA SINISTRI**

In caso di sinistro, la denuncia dovrà essere preceduta da una telefonata al **Numero Verde 800 188 875** che fa capo al Centro Servizi per la Fitetrec-Ante, per ottenere il numero di sinistro e di dossier.

In ogni caso la denuncia deve essere trasmessa dall'infortunato (o dai suoi aventi causa), a pena di decadenza, **entro 20 giorni dall'infortunio**, inviando apposito modulo di denuncia sinistro (inserito nelle affiliazioni di Società), tramite lettera raccomandata, al seguente indirizzo che fa capo all'ufficio gestione sinistri dedicato a Fitetrec-Ante:

**Centro Liquidazione Sinistri – CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A,**  
**Via Sapri, 34/9**  
**20156 Milano**

**Copia di tale modulo dovrà essere inviato inoltre, anche via fax Fitetrec-Ante sede nazionale ai n. 06 32650230 o 06 32650231 .**

Unitamente alla denuncia di sinistro dovrà essere trasmessa, a seconda dei casi:

1. una copia fronte retro, della "Tessera Federale" della Fitetrec-Ante;
2. una copia del "Libretto Tecnico", per i tesserati con la qualifica di Dirigenti, Giudici Ispettori, Delegati Tecnici e Quadri Tecnici;
3. una copia della "Tessera Week-End";
4. una copia del "Certificato di Affiliazione/Aggregazione".

In caso di sinistro, la data di vidimazione (data di rilascio) indicata sulla tessera/certificato della Fitetrec-Ante all'Assicurato dovrà essere anteriore alla data del sinistro.

Nel caso in cui la data del sinistro risulti antecedente alla data della scelta della "Garanzia Integrativa" in corso di anno, la Società riterrà la garanzia Integrativa non operante.

La Società si riserva di richiedere in copia od in visione alla Contraente le registrazioni sociali e tutti gli altri documenti ritenuti probanti ai fini della liquidazione dei sinistri.

In caso di sinistro, la denuncia va confermata con firma di presa visione da parte del presidente del Maneggio/Circolo cui appartiene l'Assicurato o dal responsabile tecnico della Fitetrec-Ante.

La Contraente si impegna a produrre, se richiesto, i documenti di cui sopra agli incaricati della Società, nonché a permettere verifiche e controlli, attinenti al sinistro, da parte della Società stessa.

## **Art. 9 - MASSIMALI ASSICURATI PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE**

### **9.1 TESSERA FEDERALE**

#### **Massimale R.C.T.:**

- **€ 516.000,00#** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
- **€ 516.000,00#** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
- **€ 516.000,00#** per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone, con il sottolimito di **€ 2.000,00#** per singolo cavallo e comunque con il massimo di **€ 100.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo per danni a cavalli.

### **9.2 TESSERA FEDERALE per titolari di "Libretto Tecnico"** (Dirigenti, Giudici Ispettori, Delegati Tecnici e Quadri Tecnici)

### **Massimale R.C.T.:**

- **€ 1.000.000,00#** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
- **€ 516.000,00#** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
- **€ 516.000,00#** per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone, con il sottolimito di **€ 2.000,00#** per singolo cavallo e comunque con il massimo di **€ 100.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo per danni a cavalli.

## **9.3 PER FITETREC-ANTE E SINGOLI MANEGGI/CIRCOLI**

### **Massimale R.C.T.:**

- **€ 1.000.000,00#** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
- **€ 516.000,00#** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
- **€ 516.000,00#** per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

### **Massimale R.C.O.:**

- **€ 1.000.000,00#** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
- **€ 516.000,00#** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

## **9.4 PER PUNTI SOSTA**

### **Massimale R.C.T.:**

- **€ 2.000,00#** per singolo cavallo e comunque con il massimo di **€ 100.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo;
- **Assicurazione a Secondo rischio** – Nel caso il Punto Sosta abbia già una polizza di R.C.T. in corso la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio.

## **Art. 10 – SOMME ASSICURATE PER LE GARANZIE INFORTUNI**

### **10.1 TESSERA FEDERALE**

- **In caso di morte** € 36.000,00
- **In caso di invalidità permanente** € 36.000,00 - franchigia assoluta 3%

## 10.2 TESSERA WEEK-END

- **In caso di morte** € 30.000,00
- **In caso di invalidità permanente** € 30.000,00 - franchigia assoluta 3%

## 10.3 GARANZIA INTEGRATIVA

- **In caso di morte** € 36.000,00
- **In caso di invalidità permanente** € 36.000,00 - franchigia assoluta 3%

In caso di stipula dell'Integrativa le somme assicurate di cui al presente punto 10.3 andranno a sommarsi a quelle previste per la Tessera Federale.

## SEZIONE I - RCT

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893e 1894 C.C.).

#### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

#### **Art. 3 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

#### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

#### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto con le modalità stabilite nell'Art. 8 - Denuncia Sinistri, delle Norme che regolano la Convenzione, entro **20** giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.)

### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso .

### **Art. 9 - Proroga della assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 11 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato o il Contraente.

### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

### **Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione**

#### **A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

#### **B) Assicurazione responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 3) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 4) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 5%.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno n. 222.

#### **Art. 14 - Estensione territoriale**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### **Art. 15 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### **Art. 16 - Danni esclusi dalla assicurazione**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a terreni e colture provocati da animali;
- g) subiti dai cavalli e dalle persone che montano o conducono i cavalli ad eccezione di quanto disposto dall'Art. 6.3 Assicurati, lettera D) Cavalieri, delle Norme che regolano la Convenzione.

**L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni :**

- h) da detenzione o impiego di esplosivi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) causati da atti di terrorismo (come previsto dall'art. 23);
- k) causati da amianto (come previsto dall'art. 24);
- l) derivanti dai rischi informatici (come previsto dall'art. 25);
- m) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (come previsto dall'art. 26).

#### **Art. 17 - Danni assicurabili solo con patto speciale**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

#### **Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

## **CONDIZIONI SPECIALI**

#### **Art. 21 - Estensioni diverse**

1. La garanzia si estende al rischio:

- a) della proprietà dei velocipedi senza motore usati per le occorrenze aziendali, anche da parte dei dipendenti nonché di tricicli a pedale senza motore e di carrelli a mano;
- b) della proprietà e della manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato, nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli gli striscioni;
- c) della partecipazione ad esposizioni fiere, mostre e mercati compreso il rischio inerente alla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e dei relativi impianti
- d) inerente al servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani
- e) derivante dalla esistenza e gestione di:
  - mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande,
  - bar interno e distributori automatici di cibi e bevande,
  - servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei restando inteso che, qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi l'assicurazione opera

esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati sempreché la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della assicurazione.

Per questo rischio il massimale per sinistro stabilito in polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;

- f) derivante dai servizi sanitari azienda, prestati in ambulatori infermerie e pronti soccorso, siti nell'ambito dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e dell'eventuale responsabile ausiliario addetto al servizio;
- g) derivante dall'attività della squadra antincendio aziendale, anche in occasione di un eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda;
- h) derivante all'Assicurato per danni causati da corsisti o "stagiaires";
- i) derivante dall'esistenza di centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.
- l) la garanzia s'intende inoltre estesa ai rischi derivanti:
  - dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi corsi di formazione professionale, compresi i danni corporali subiti dai corsisti o stagiaires, gite aziendali, ferme restando le esclusioni dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
  - dall'organizzazione di visite all'azienda e dalle presentazioni e dimostrazioni dei prodotti dell'azienda stessa.

2. L'assicurazione copre anche:

- a) i danni derivanti dalla proprietà e dal funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto e sollevamento, anche operanti in aree aperte al pubblico escluse comunque tutte quelle garanzie relative al rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui ai sensi della legge 990 del 24.12.1969 e successive modificazioni esiste l'obbligo dell'assicurazione.

Si precisa che l'assicurazione è valida anche quando alla guida dei mezzi di cui sopra vi siano persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore a 16 anni.

- b) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dai propri dipendenti durante lo svolgimento di mansioni esterne comandate per le esigenze aziendali;
- c) i danni cagionati ai veicoli di proprietà dei dipendenti e di terzi parcheggiati all'interno del recinto dell'azienda od in appositi spazi coperti e non coperti all'esterno dell'azienda e all'uso destinati. Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 100,00 per sinistro e resta comunque ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio e conseguenti a mancato uso.
- d) I danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

#### **Art. 22 - Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radio televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali

- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

**Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 100,00 per ciascun sinistro.**

Ed inoltre l'assicurazione s'intende estesa ai danni corporali patiti da terzi durante i lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, costruzione a nuovo di padiglioni, capannoni ed edifici vari, con relativo collocamento e montaggio degli impianti industriali, di proprietà dell'Assicurato, purché effettuati in economia con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La presente estensione di garanzia è valida a condizione che tali lavori siano effettuati con le prescritte licenze e, ai sensi del D.L. 494/96 per i lavori edili a lunga durata, l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 23 - Esclusione terrorismo**

Si conviene tra le Parti che la Società non risponde di danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere .

Per atto di terrorismo s'intende, ai sensi della presente clausola, l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa .

Per contaminazione s'intende, ai sensi della presente clausola, l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

#### **Art. 24 - Esclusione danni da amianto**

Si conviene tra le Parti che la Società non risponde di danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente originati dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.

#### **Art. 25 - Esclusione rischi informatici**

La presente polizza non copre i danni:

- a) a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
- b) causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio.

#### **Art. 26 - Esclusione campi elettromagnetici**

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici.

## SEZIONE II - INFORTUNI

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle attività assicurate indicate nella Convenzione.

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- le affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- la folgorazione;
- le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie;
- quelli sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- quelli subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- quelli conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa;
- l'avvelenamento del sangue e infezione, escluso il virus H.I.V., sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa.

### **Art. 2 - Infortuni derivanti da colpa grave e da tumulti popolari**

In deroga agli artt. 1900 e 1912 c.c. si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

### **Art. 3 - Rischi esclusi**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio), salvo quanto disposto dall'Art. 28 - Rischio Volo;
- d) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, bob, hockey, rafting, canoa fluviale, rugby, football americano, paracadutismo e sports aerei in genere;
- e) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- h) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- i) di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, non dichiarata;
- l) da guerra, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica;
- m) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

n) direttamente o indirettamente, da contaminazione biologica e/o chimica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere.

Sono altresì escluse:

o) le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime, che:

- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l'indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all'Art. 11 - Controversie - Arbitrato irrituale.

p) le Forze Armate, sia nella globalità che per l'attività professionale dei singoli, fatta eccezione per i singoli appartenenti al Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Corpo Forestale dello Stato.

q) gli equipaggi aerei.

r) le infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti da infortunio.

#### **Art. 4 - Persone non assicurabili**

La Società presta l'assicurazione su dichiarazione dell'Assicurato di non essere affetta da: alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal testo H.I.V., sindrome di immunodeficienza acquisita, né dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato medesimo.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'Art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - delle Condizioni Generali di assicurazione.

Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più delle affezioni o malattie di cui sopra nel corso del contratto costituisce causa di cessazione dell'assicurazione.

#### **Art. 5 - Limite di età**

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso dei premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso vorrebbero restituiti al Contraente, al netto dell'imposta.

#### **Art. 6 - Limiti territoriali**

L'assicurazione vale per il mondo intero.

#### **Art. 7 - Criteri di indennizzabilità**

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 9 - Invalidità Permanente, delle presenti Norme, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

#### **Art. 8 - Morte**

L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità

Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi

dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

### **Art. 9 - Invalidità Permanente**

L'indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

### **Art. 10 - Franchigia assoluta per il caso di Invalidità Permanente**

Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3%.

Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

### **Art. 11 - Controversie - Arbitrato irrituale**

Le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Art. 7 - Criteri di indennizzabilità - sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

#### **Art. 12 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio ad esclusione degli infortuni derivanti da circolazione su strada.

#### **Art. 13 - Responsabilità del Contraente**

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'Art. 8 - Morte, (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidette beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in esse soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### **Art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

#### **Art. 15 - Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c..

#### **Art. 16 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I premi devono essere pagati all'Agenzia che ha in gestione il contratto o alla Società.

#### **Art. 17 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 18 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

#### **Art. 19 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 20 - Obblighi dell'Assicurato o del Contraente in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, con le modalità stabilite nell'Art. 8 - Denuncia Sinistri, delle Norme che regolano la Convenzione, entro **20** giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c..

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

#### **Art. 21 - Facoltà di Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 26 - Ininfluenza degli obblighi assicurativi di legge**

Ai fini della presente assicurazione è ininfluente qualsiasi obbligo dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future.

#### **Art. 27 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## CONDIZIONI SPECIALI

#### **Art. 28 - Rischio volo**

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei - turistici o di trasferimento - effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà superare il capitale di:

- a) per persona:
  - €. 1.035.000,00 per il caso di Morte;
  - €. 1.035.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.
- b) Complessivamente per aeromobile:
  - €. 5.165.000,00 per il caso di Morte;
  - €. 5.165.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o cumulative stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

#### **Art. 29 - Esonero denuncia di infermità**

Il Contraente è esonerato dal denunciare infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato quanto disposto dall'Art. 7 - Criteri di indennizzabilità.

#### **Art. 30 - Raddoppio della somma assicurata in caso di Morte a favore di figli minori**

Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un iscritto genitore, unico produttore di reddito, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari sarà aumentata del 100%.

Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.

#### **Art. 31 - Morte presunta**

In caso di naufragio di nave o di caduta di aeromobile, sempreché sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la presenza a bordo dell'Assicurato, se entro un anno dalla data dell'incidente il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato, la Società corrisponderà la somma prevista per il caso di Morte.

Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

#### **Art. 32 - Limitazione della garanzia per sinistri catastrofici**

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico avvenimento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di €. 5.000.000,00.

Qualora gli indennizzi liquidabili a' termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

#### **Art. 33 - Indennità per perdita dell'anno scolastico**

Qualora in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza lo studente assicurato risulti regolarmente iscritto a scuola italiana o straniera di istruzione primaria o secondaria e che, in conseguenza dell'infortunio stesso, si sia trovato nell'impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico in corso, la Società corrisponderà l'1% del capitale per lui assicurato per il caso di Invalidità Permanente.

Il pagamento dell'indennità viene effettuato previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall'Autorità Scolastica dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico è avvenuta in conseguenza delle predette assenze.

#### **Art. 34 - Calamità naturali**

La garanzia vale anche per gli infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni. Resta convenuto che in caso di sinistro che colpisca più persone assicurate, con la presente polizza, l'esborso massimo della Società non potrà comunque superare la somma stabilita alla lettera I - Limitazione della garanzia per sinistri catastrofici.

#### **Art. 35 - Esposizione agli elementi**

La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle Condizioni Generali di Assicurazione, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.